



Decreto Dirigenziale n. 35 del 20/03/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "IMPIANTO DI TRATTAMENTO R.A.E.E. (R13 - R12 - R4) E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON UBICATO NEL COMUNE DI SARNO (SA), VIA INGEGNO, ZONA PIP" - PROPONENTE SO.I.GE.A. S.R.L. - CUP 8319.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- h. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- i. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*
- j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 512950 del 03/08/2018 contrassegnata con CUP 8319, la SO.I.GE.A. S.r.l., con sede nel Comune di Roma alla Via Antonio Salandra 18, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di realizzazione di un "Impianto di trattamento R.A.E.E. (R13 - R12 - R4) e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non ubicato nel Comune di Sarno (SA), Via Ingegno, zona PIP";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al dott. Paolo Mirra, funzionario dello Staffa 50 17 92;
- c. che, a seguito di preavviso di rigetto per improcedibilità dell'istanza prot. reg. n. 555343 del 04/09/2018, la SO.I.GE.A. S.r.l. ha provveduto a sanare i difetti riscontrati in sede di verifica documentale trasmettendo integrazioni acquisite al prot. reg. n. 570861 del 11/09/2018;
- d. che con nota prot. reg. n. 594618 del 24/09/2018, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 25/09/2018, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- e. che non sono state acquisite osservazioni;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 18/12/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
*"Viste la relazione ambientale e le relative conclusioni, oltre alle considerazioni fatte;
Visto che l'impianto di nuova realizzazione, trattando rifiuti pericolosi e non, dovrebbe essere inquadrato, oltre che nella tipologia di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 7 lettera z.b) denominata "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", anche nella lettera z.a) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
Visto che l'impianto è ubicato a circa 60 metri dal limite del Parco Regionale del Fiume Sarno" e a circa 100 metri dal fiume Sarno per il quale è prevista una fascia di rispetto di 150 m (Dlgs 42 del 2004 art. 142 comma 1 lettera c ed f);
Visto che, secondo il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), l'area in esame rientra nella perimetrazione delle aree a rischio idraulico medio R2 e pericolosità media P2, per le quali l'opera da realizzare è fattibile nel rispetto della normativa PSAI che prevede in aree classificate a rischio idraulico R2 (medio) e pericolosità idraulica P2 (media) la realizzazione attraverso uno studio di compatibilità idraulica;
Visto che dal portale cartografico del Comune di Sarno (<http://sarno.servizigis.it/Home.aspx?page=14>) risulta che a distanza di circa 150-160 metri è ubicata un'area di riqualificazione ambientale indicata come "Ambito di valore strategico a vocazione pubblica" (dalle norme tecniche PUC Sarno: "102.3 Ambiti di valore strategico a vocazione pubblica sono quelle aree che per la loro particolare vocazione pubblica e in virtù della loro ubicazione in ambito urbano, sono e saranno in grado di assicurare continuità all'infrastrutturazione verde di fruizione pubblica, di tipo ricreativo, culturale e didattico. Le aree possono essere definite come spazi aperti di estensione limitata ritagliati tra le superfici edificate, tuttavia dotati di elementi di interesse naturalistico e paesistico in*

grado di sostenere un importante valore ecologico residuo, indispensabili per i fini della qualità urbana. Per queste aree occorre: massimizzare la loro connessione e non comprometterne la continuità; evitare la permeabilizzazione dei suoli).

Inoltre è prevista la realizzazione di una pista ciclabile lungo il fiume Sarno.

Propone di rinviare a VIA il progetto, per approfondire e chiarire gli aspetti sopra descritti.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Mirra e della proposta di parere dello stesso, decide di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:

- ***l'impianto di nuova realizzazione, trattando rifiuti pericolosi e non, dovrebbe essere inquadrato, oltre che nella tipologia di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 7 lettera z.b) denominata "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", anche nella lettera z.a) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";***
- ***l'impianto è ubicato a circa 60 metri dal limite del Parco Regionale del Fiume Sarno" e a circa 100 metri dal fiume Sarno per il quale è prevista una fascia di rispetto di 150 m (Dlgs 42 del 2004 art. 142 comma 1 lettera c ed f);***
- ***secondo il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), l'area in esame rientra nella perimetrazione delle aree a rischio idraulico medio R2 e pericolosità media P2, per le quali l'opera da realizzare è fattibile nel rispetto della normativa PSAI che prevede in aree classificate a rischio idraulico R2 (medio) e pericolosità idraulica P2 (media) la realizzazione attraverso uno studio di compatibilità idraulica;***
- ***dal portale cartografico del Comune di Sarno (<http://sarno.servizigis.it/Home.aspx?page=14>) risulta che a distanza di circa 150-160 metri è ubicata un'area di riqualificazione ambientale indicata come "Ambito di valore strategico a vocazione pubblica" (dalle norme tecniche PUC Sarno: "102.3 Ambiti di valore strategico a vocazione pubblica sono quelle aree che per la loro particolare vocazione pubblica e in virtù della loro ubicazione in ambito urbano, sono e saranno in grado di assicurare continuità all'infrastrutturazione verde di fruizione pubblica, di tipo ricreativo, culturale e didattico. Le aree possono essere definite come spazi aperti di estensione limitata ritagliati tra le superfici edificate, tuttavia dotati di elementi di interesse naturalistico e paesistico in grado di sostenere un importante valore ecologico residuo, indispensabili per i fini della qualità urbana. Per queste aree occorre: massimizzare la loro connessione e non comprometterne la continuità; evitare la permeabilizzazione dei suoli). Inoltre è prevista la realizzazione di una pista ciclabile lungo il fiume Sarno";***

- b. che l'esito della Commissione del 18/12/2018 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente SO.I.GE.A. S.r.l. con nota prot. reg. n. 15327 del 09/01/2019;

RILEVATO, altresì

- a. che il proponente ha prodotto osservazioni al parere espresso dalla Commissione nella seduta del 18/12/2018 acquisite al prot. reg. n. 43033 del 22/01/2019;
- c. che detto progetto è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 19/02/2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"La Commissione aveva già esaminato il progetto nella seduta del 18.12.2018 determinandosi come segue: 'decide di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:

- l'impianto di nuova realizzazione, trattando rifiuti pericolosi e non, dovrebbe essere inquadrato, oltre che nella tipologia di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 7 lettera z.b) denominata "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", anche nella lettera z.a) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- l'impianto è ubicato a circa 60 metri dal limite del Parco Regionale del Fiume Sarno" e a circa 100 metri dal fiume Sarno per il quale è prevista una fascia di rispetto di 150 m (Dlgs 42 del 2004 art. 142 comma 1 lettera c ed f);
- secondo il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), l'area in esame rientra nella perimetrazione delle aree a rischio idraulico medio R2 e pericolosità media P2, per le quali l'opera da realizzare è fattibile nel rispetto della normativa PSAI che prevede in aree classificate a rischio idraulico R2 (medio) e pericolosità idraulica P2 (media) la realizzazione attraverso uno studio di compatibilità idraulica;
- dal portale cartografico del Comune di Sarno (<http://sarno.servizigis.it/Home.aspx?page=14>) risulta che a distanza di circa 150-160 metri è ubicata un'area di riqualificazione ambientale indicata come "Ambito di valore strategico a vocazione pubblica" (dalle norme tecniche PUC Sarno: "102.3 Ambiti di valore strategico a vocazione pubblica sono quelle aree che per la loro particolare vocazione pubblica e in virtù della loro ubicazione in ambito urbano, sono e saranno in grado di assicurare continuità all'infrastrutturazione verde di fruizione pubblica, di tipo ricreativo, culturale e didattico. Le aree possono essere definite come spazi aperti di estensione limitata ritagliati tra le superfici edificate, tuttavia dotati di elementi di interesse naturalistico e paesistico in grado di sostenere un importante valore ecologico residuo, indispensabili per i fini della qualità urbana. Per queste aree occorre: massimizzare la loro connessione e non comprometterne la continuità; evitare la permeabilizzazione dei suoli). Inoltre è prevista la realizzazione di una pista ciclabile lungo il fiume Sarno'.

Il proponente ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., in data 18.10.2018 – prot. n. 658998 del 19.10.2018;

Vista la nota di trasmissione nella quale il proponente ha presentato una relazione dal titolo "Osservazioni tecniche" e "Studio di Compatibilità Idraulica" con la quale risponde ai punti sopra citati, riportati di seguito:

1. nell'impianto in questione si intende effettuare l'attività di esclusiva messa in riserva di batterie al piombo ed altre batterie ed accumulatori da destinare a trattamento presso impianti fuori sito. Con precisione è prevista l'attività di messa in riserva e trattamento (R13 – R12 – R4) di rifiuti non pericolosi (R.A.E.E.) e l'esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non (CER 16 06 01* - CER 16 06 05), per cui non deve essere inquadrato anche nella lettera z.a) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
2. e 4. si precisa che tale motivazione non è in linea con quanto definito dall'allegato al Decreto n.52/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale), in quanto al punto 2. Riferimenti normativi viene precisato che: "La direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) prevede un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti elencati nell'allegato I della direttiva, ma anche i progetti elencati nell'allegato II della direttiva VIA, qualora, all'esito della procedura di verifica, l'autorità competente determini che tali progetti possono causare effetti negativi significativi sull'ambiente", mentre nelle motivazioni indicate dal dott. Mirra non vi sono descrizioni di effetti negativi significativi sull'ambiente causati dal progetto in esame. Si precisa che tale aspetto sarà discusso nella fase di richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 ed assolutamente non può essere considerata una motivazione valida per assoggettare a VIA il progetto in esame. Inoltre si precisa che la società in oggetto intende realizzare tale impianto in due lotti adiacenti (di proprietà) 72 e 73 della Zona P.I.P. del comune

di Sarno (SA) alla Via Ingegno. I lotti in questione ad oggi risultano solo in parte edificati. Il lotto 73 fu acquistato nel 2010 in quanto a seguito di una disponibilità di un lotto da assegnare all'interno del PIP di Sarno, per rinuncia da parte di un assegnatario, la SO.I.GE.A. ha manifestato l'interesse all'assegnazione del lotto n. 73 adiacente al compendio già realizzato sul lotto n. 64 sempre di proprietà della medesima impresa (attuale sede operativa), allo scopo di poter migliorare la funzionalità e la gestione tecnico-logistica delle proprie attività, in quanto già operante nel campo della Costruzione e Manutenzione Reti Elettriche, Impianti di Pubblica Illuminazione, Costruzione e Manutenzione Impianti di Produzione Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili, Opere Stradali e Servizi, Noleggio Gruppi Elettrogeni. Successivamente, allo scopo di poter migliorare la funzionalità e la gestione tecnico-logistica delle proprie attività, a seguito di Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) (per la realizzazione di un opificio industriale) alternativa al Permesso di Costruire presentata con prot. n.291 del 07.01.2016 è stato realizzato nel lotto 73: la recinzione del lotto con muro e sovrastante inferriata, un capannone di forma rettangolare con dimensioni di (30,00 x 20,00) m con un estensione pari a 600,00 mq con altezza minima di 8,00 m e altezza massima di 12,60 m, realizzato con struttura in acciaio, mediante profilati del tipo HE e capriate a 2 falde inclinate con copertura a lamiera grecata, fondazione del tipo profonda, mediante pali in c.a. trivellati e sovrastante piastra in c.a., pavimentazione industriale in c.a. all'interno del capannone e all'esterno nella parte di piazzale antistante il capannone e sistema fognario per le acque di piazzale con recapito in impianto di trattamento acque di prima pioggia. Ad oggi, con lo scopo di ampliare le proprie attività, la società in oggetto intende realizzare l'impianto di trattamento finalizzato al recupero e al riciclo dei RAEE con la costruzione di un nuovo capannone (nel lotto 72) da affiancare a quello esistente (nel lotto 73).

3. In merito al fatto che l'area in esame rientra nella perimetrazione delle aree a rischio idraulico medio R2 e pericolosità media P2, per le quali l'opera da realizzare è fattibile nel rispetto della normativa PSAI che prevede in aree classificate a rischio idraulico R2 (medio) e pericolosità idraulica P2 (media) la realizzazione attraverso uno studio di compatibilità idraulica, si allega lo STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA a firma del geologo dott. Antonio Scibelli dal quale si evince che "per il progetto di un impianto di trattamento R.A.E.E. (R13 – R12 – R4) e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non, ricadente in "Zona Industriale" ed individuata al catasto terreni del Comune di Sarno (SA) alla via Ingegno, così come di seguito riportato: -Lotto 72 al Foglio 11, particelle n. 2084-2180 ed al Foglio 17, particelle n. 1908-1909-1906-1902; -Lotto 73 al Foglio 17, particelle n. 1912-1916-1913-1900-1898-1904, non andrà a modificare il fenomeno idraulico naturale che si verifica nella condizione attuale non costituendo quindi, un fattore di aumento del rischio idraulico. L'area su cui si andranno ad eseguire i lavori è stata classificata, dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, a rischio idraulico medio (R2) e pericolosità idraulica media (P2); tuttavia, i lavori a farsi non pregiudicheranno futuri interventi di sistemazioni idrauliche, non costituiranno un ostacolo al deflusso naturale delle acque di ruscellamento e non comporteranno un aumento dal carico insediativo. Dunque, non verranno create nuove condizioni di rischio incompatibili con la soglia di rischio accettabile di cui all'art. 2 delle Norme di Attuazione. Infine, l'area oggetto di studio, attualmente, presenta stabilità geomorfologica generalizzata non essendoci alcun tipo di condizionamento dal punto di vista idrogeologico, geologico ed idraulico in atto e/o pregresso."

Conclusioni della relazione "Osservazioni tecniche":

In virtù degli approfondimenti e chiarimenti descritti nelle OSSERVAZIONI TECNICHE in precedenza riportate, si ritiene che gli impatti ambientali prodotti nella fase di realizzazione e nello svolgimento dell'attività dell'IMPIANTO DI TRATTAMENTO R.A.E.E. (R13 – R12 – R4) E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON, ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e nel rispetto del D. Lgs. 49/2014 della SO.I.GE.A. srl nella sede operativa di Via Ingegno (Zona P.I.P.) – 84087 Sarno (SA), non siano da considerare significativi e che l'intervento in questione non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Vista la relazione "Studio di Compatibilità Idraulica" che dovrebbe essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Si propone di accogliere esclusivamente le osservazioni del punto 1 e di non accogliere tutte le altre osservazioni per i seguenti motivi: vanno approfonditi gli aspetti per quanto riguarda le

influenze sull'area parco, sulla fascia di rispetto per il fiume e su quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Sarno. Inoltre gli aspetti riguardanti la compatibilità idraulica devono essere sottoposti al parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale; Pertanto si propone di confermare il parere, già espresso nella seduta del 18.12.2018, di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.

La Società SO.I.GE.A. s.r.l. con nota pec del 05.02.2019 acquisita al prot. reg. n. 096850 del 12.02.2019 ha chiesto un'audizione in Commissione. Il Dirigente dello STAFF 501792 Tecnico Amministrativo –

Valutazioni Ambientali, nonché Presidente della Commissione, ha accolto la richiesta e con nota prot. n. 0101300 del 14.02.2019 ha invitato la suddetta Società alla seduta odierna della Commissione, la quale però non si è presentata.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Mirra e della proposta di parere dallo stesso formulata, decide di confermare il parere, già espresso nella seduta del 18.12.2018, di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, per le seguenti motivazioni:

Vista la relazione "Studio di Compatibilità Idraulica" che dovrebbe essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Si propone di accogliere esclusivamente le osservazioni del punto 1 e di non accogliere tutte le altre osservazioni per i seguenti motivi:

- vanno approfonditi gli aspetti per quanto riguarda le influenze sull'area parco, vista la distanza di solo 60 m. dell'area di progetto rispetto al limite del Parco;***
- la distanza dal Fiume Sarno risulta di circa 100 m. pertanto rientra nella fascia di tutela di 150 m. previsti per i corsi d'acqua dalla normativa vigente relativamente agli aspetti paesaggistici;***
- dagli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Sarno risulta che a distanza di circa 150-160 metri è ubicata un'area di riqualificazione ambientale indicata come "Ambito di valore strategico a vocazione pubblica" (dalle norme tecniche PUC Sarno: "102.3 Ambiti di valore strategico a vocazione pubblica sono quelle aree che per la loro particolare vocazione pubblica e in virtù della loro ubicazione in ambito urbano, sono e saranno in grado di assicurare continuità all'infrastrutturazione verde di fruizione pubblica, di tipo ricreativo, culturale e didattico. Le aree possono essere definite come spazi aperti di estensione limitata ritagliati tra le superfici edificate, tuttavia dotati di elementi di interesse naturalistico e paesistico in grado di sostenere un importante valore ecologico residuo, indispensabili per i fini della qualità urbana. Per queste aree occorre: massimizzare la loro connessione e non comprometterne la continuità; evitare la impermeabilizzazione dei suoli). Inoltre è prevista la realizzazione di una pista ciclabile lungo il fiume Sarno.***

Inoltre gli aspetti riguardanti la compatibilità idraulica devono essere sottoposti al parere dell'Autorità competente, infatti secondo il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), l'area in esame rientra nella perimetrazione delle aree a rischio idraulico medio R2 e pericolosità media P2, per le quali l'opera da realizzare è fattibile nel rispetto della normativa PSAI che prevede in aree classificate a rischio idraulico R2 (medio) e pericolosità idraulica P2 (media) la realizzazione attraverso uno studio di compatibilità idraulica";

- d. che l'esito della Commissione del 19/02/2019 è stato comunicato al proponente con nota prot. reg. n. 169694 del 15/03/2019;
- e. che la SO.I.GE.A. S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staffa 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 18/12/2018 e del 19/02/2019, il progetto di realizzazione di un "*Impianto di trattamento R.A.E.E. (R13 - R12 - R4) e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non ubicato nel Comune di Sarno (SA), Via Ingegno, zona PIP*", proposto dalla SO.I.GE.A. S.r.l., con sede nel Comune di Roma alla Via Antonio Salandra 18, con le seguenti motivazioni:

Vista la relazione "*Studio di Compatibilità Idraulica*" che dovrebbe essere sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Si propone di accogliere esclusivamente le osservazioni del punto 1 e di non accogliere tutte le altre osservazioni per i seguenti motivi:

- vanno approfonditi gli aspetti per quanto riguarda le influenze sull'area parco, vista la distanza di solo 60 m. dell'area di progetto rispetto al limite del Parco;
- la distanza dal Fiume Sarno risulta di circa 100 m. pertanto rientra nella fascia di tutela di 150 m. previsti per i corsi d'acqua dalla normativa vigente relativamente agli aspetti paesaggistici;
- dagli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Sarno risulta che a distanza di circa 150-160 metri è ubicata un'area di riqualificazione ambientale indicata come "Ambito di valore strategico a vocazione pubblica" (dalle norme tecniche PUC Sarno: "102.3 Ambiti di valore strategico a vocazione pubblica sono quelle aree che per la loro particolare vocazione pubblica e in virtù della loro ubicazione in ambito urbano, sono e saranno in grado di assicurare continuità all'infrastrutturazione verde di fruizione pubblica, di tipo ricreativo, culturale e didattico. Le aree possono essere definite come spazi aperti di estensione limitata ritagliati tra le superfici edificate, tuttavia dotati di elementi di interesse naturalistico e paesistico in grado di sostenere un importante valore ecologico residuo,

indispensabili per i fini della qualità urbana. Per queste aree occorre: massimizzare la loro connessione e non comprometterne la continuità; evitare la impermeabilizzazione dei suoli). Inoltre è prevista la realizzazione di una pista ciclabile lungo il fiume Sarno.

Gli aspetti riguardanti la compatibilità idraulica devono, altresì, essere sottoposti al parere dell'Autorità competente, infatti secondo il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), l'area in esame rientra nella perimetrazione delle aree a rischio idraulico medio R2 e pericolosità media P2, per le quali l'opera da realizzare è fattibile nel rispetto della normativa PSAI che prevede in aree classificate a rischio idraulico R2 (medio) e pericolosità idraulica P2 (media) la realizzazione attraverso uno studio di compatibilità idraulica.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente SO.I.GE.A. S.r.l.;
 - 3.2 all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - 3.3 all'ASL Salerno Distretto 62;
 - 3.4 al Comune di Sarno;
 - 3.5 alla Provincia di Salerno;
 - 3.6 alla Regione Campania UOD 50 17 09 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;
 - 3.7 all'ARPAC Direzione Generale;
 - 3.8 all'ARPAC Dipartimento di Salerno;
 - 3.9 al Comune di Sarno;
 - 3.10 alla Regione Campania D.G. 50 17 09 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;
 - 3.11 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio